





CRITERI TECNICI ED ECONOMICI

Criteri tecnici

Investimenti di efficienza energetica (EE) ammissibili.

(a) Se riguardano il miglioramento dell'efficienza energetica di un edificio esistente:

- (i) devono riguardare uno qualsiasi dei seguenti investimenti (compreso il costo associato alla progettazione tecnica per l'installazione nell'edificio).
 - (1) Investimenti relativi all'involucro dell'edificio.
 - (a) <u>Isolamento</u>. Investimenti in prodotti per l'isolamento (comprese barriere contro il vapore acqueo, membrane di protezione dagli agenti atmosferici, misure per assicurare l'ermeticità all'aria e ridurre i ponti termici e ponteggi) e prodotti da applicare all'isolamento dell'involucro dell'edificio (fissaggi meccanici, adesivi, ecc.).
 - (b) <u>Finestre e porte:</u> Vetratura e/o miglioramento della vetratura, infissi, guarnizioni e sigillanti e relativi costi di installazione
 - (c) Altre misure attinenti all'involucro dell'edificio aventi un impatto sulle prestazioni termiche: Questo investimento può includere, fra l'altro, dispositivi esterni di ombreggiamento, sistemi di controllo solare e sistemi passivi;
 - (2) Investimenti relativi al sistema dell'edificio.
 - (a) <u>Riscaldamento degli ambienti</u>. Investimenti relativi alla generazione di calore (caldaie, comandi per la produzione di calore), stoccaggio (serbatoi di stoccaggio), distribuzione (circolatore, valvole di circuito, comandi della distribuzione) ed emissione (radiatori, riscaldamento a pavimento e soffitto, ventilconvettori, comandi di regolazione).
 - (b) <u>Acqua calda sanitaria</u>. Investimenti relativi alla produzione di acqua calda (ad esempio sistemi termici solari, caldaie, comandi per la produzione di calore), stoccaggio (quali serbatoi di stoccaggio), distribuzione (come circolatore, valvole di circuito/valvole di miscelazione, comandi della distribuzione, isolamento del sistema e delle tubature) e somministrazione (ad esempio valvole di rubinetti e soffioni doccia).
 - (c) <u>Sistemi di ventilazione</u>. Investimenti relativi alle apparecchiature di generazione e di recupero (ad esempio scambiatore di calore, preriscaldatori, unità di recupero del calore, comandi per la produzione di calore), distribuzione (come ventilatori, circolatore, valvole di circuito, filtri, comandi della distribuzione) ed emissione (ad esempio condotti, aperture di servizio, comandi di regolazione).
 - (d) Raffreddamento. Investimenti relativi al raffreddamento (ad esempio generatori di aria condizionata, pompe caldo/freddo, compressori, comandi di generazione), distribuzione (come circolatore, valvole di circuito, comandi della distribuzione) ed emissione (ad esempio a soffitto/pavimento/colonne; ventilconvettori, comandi di regolazione). Sono ammissibili anche i sistemi di raffreddamento passivo (ad esempio isolamento di tetti, ombreggiatura esterna) di cui ai punto 2.(a)(i)(1) sopra.
 - (e) Illuminazione. Investimenti relativi a fonti di luce e lampade efficienti.







- (f) <u>Automazione e controllo degli edifici</u>. Investimenti relativi a sistemi di gestione degli edifici che introducono funzioni di supervisione, intelligenza tecnica, controlli (ad esempio controllo centralizzato della generazione, distribuzione, emettitori, circolatori) e sistemi di comunicazione obbligatori (come cavi, trasmettitori).
- (g) <u>Connessione alle forniture di energia</u>. Investimenti relativi alla connessione alla rete energetica o ai serbatoi di stoccaggio (ad esempio teleriscaldamento, sistemi fotovoltaici) e installazioni correlate necessarie.
- (h) <u>Fornitura energetica decentrata basata su energie da fonti rinnovabili</u>. Investimenti relativi a sistemi di fornitura basati su energia da fonti rinnovabili installati nell'edificio, il cui obiettivo primario è la produzione di energia per il proprio consumo.
- (3) Investimenti individuati da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 (o equivalente) e/o un certificato di prestazione energetica in conformità della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, purché soddisfino i requisiti nazionali minimi di prestazione energetica per gli edifici ristrutturati, anch'essi conformi alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Devono dimostrare la capacità di generare risparmi energetici, come confermato da un certificato di prestazione energetica rilasciato in conformità della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia o qualsiasi altro metodo di verifica della prestazione energetica accettabile, approvato dalla BEI, dopo l'attuazione e/o l'avvio dell'investimento in Efficientamento Energetico.

(b) Se riguardano strutture di produzione:

- (i) devono riguardare investimenti
 - a. individuati da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 o equivalente e
 - b. che, da soli o unitamente ad altri investimenti che potrebbero essere realizzati contemporaneamente, non aumentino la capacità di produzione o la linea di produzione pertinente di oltre il 30%;
- (ii) devono dimostrare la capacità di generare risparmi energetici, come confermato da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 (o equivalente) o qualsiasi altro metodo di verifica della prestazione energetica accettabile (approvato dalla BEI), dopo l'attuazione e/o l'avvio dell'investimento EE.

(c) Se riguardano il teleriscaldamento o teleraffreddamento:

- devono riguardare investimenti concernenti il ripristino o l'ampliamento di sistemi esistenti, purché il calore/freddo siano prodotti principalmente da energia derivante da rifiuti, cogenerazione ad alta efficienza o fonti energetiche rinnovabili;
- devono essere competitivi in termini di costi di approvvigionamento del caldo/freddo a lungo termine, compreso il necessario ripristino, rispetto a sistemi di riscaldamento /raffreddamento individuali negli edifici;
- (iii) devono dimostrare la capacità di generare risparmi energetici, come confermato da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 (o equivalente) o qualsiasi altro metodo di verifica della prestazione energetica accettabile (approvato dalla BEI), dopo l'attuazione e/o l'avvio dell'investimento EE.







(d) Se riguardano l'infrastruttura di illuminazione pubblica:

- devono riguardare il miglioramento della prestazione energetica di un'infrastruttura di illuminazione pubblica esistente;
- (ii) devono essere individuati da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 o equivalente;
- (iii) devono dimostrare la capacità di generare risparmi energetici, come confermato da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 (o equivalente) o qualsiasi altro metodo di verifica della prestazione energetica accettabile (approvato dalla BEI), dopo l'attuazione e/o l'avvio dell'investimento EE.

(e) Se riguardano impianti di cogenerazione ad alta efficienza di calore ed energia elettrica (CHP):

- (i) se la capacità produttiva dell'impianto è inferiore o pari a 1 MWel, devono generare risparmi di energia primaria, in conformità con la definizione di risparmio di energia primaria di cui alla direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE);
- (ii) se la capacità produttiva dell'impianto è superiore a 1 MWel, devono:
 - (1) garantire che almeno il 50% dell'elettricità prodotta sia cogenerata e che il risparmio di energia primaria di cui alla direttiva sulla cogenerazione derivante dall'energia cogenerata e il calore utile raggiungano almeno il 10%;
 - (2) garantire che almeno il 5% del risparmio di energia primaria di cui alla direttiva sulla cogenerazione sia raggiunto su base annua per l'intera elettricità generata e il calore utile;
 - se il combustibile del CHP è di origine fossile, le emissioni di CO₂ devono essere inferiori a 550gCO₂/KWhel;
- (iii) dimostrare la capacità di generare il suddetto risparmio di energia primaria, come confermato da un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 (o equivalente) o qualsiasi altro metodo di verifica della prestazione energetica accettabile (approvato dalla BEI), dopo l'attuazione e/o l'avvio dell'investimento EE.

Oppure

(f) Se riguardano qualsiasi altro settore e/o tecnologia non menzionati sopra, il rispetto delle condizioni tecniche deve essere confermato dalla Banca caso per caso.







Criteri economici

Investimenti di efficienza energetica (EE) ammissibili:

(a) devono dimostrare che la somma del valore monetario attuale (i) dei risparmi di energia previsti generati dall'investimento EE, (ii) delle emissioni di CO₂ e di NOx evitate e (iii) del contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento del paese è pari o superiore al costo di investimento EE.

Per effettuare il calcolo del valore attuale sopra indicato, si applicano i criteri seguenti.

- (i) Il valore monetario dei risparmi di energia previsti, delle emissioni di CO₂ e di NOx evitate e del contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento sarà calcolato sulla base delle stime del valore monetario a lungo termine per elettricità/calore, carbonio, NOx e prezzi/premi per la sicurezza energetica, come previsto o stabilito dalla Banca.
- (ii) I valori attuali devono essere calcolati sulla base della vita operativa attesa dell'investimento EE, come previsto o stabilito dalla Banca, applicando un tasso di sconto del 5%.
- (iii) Se il costo del capitale dell'investimento EE include il costo degli investimenti che non sono strettamente necessari per la generazione dei risparmi di energia (in appresso "investimenti associati"), ma che saranno realizzati
 - (1) per rendere possibile l'attuazione degli investimenti EE che sono necessari per la generazione dei risparmi energetici, oppure
 - (2) poiché tali investimenti associati insieme agli investimenti EE sono più razionali dal punto di vista economico in termini di costi o di risorse efficienti rispetto ad una loro realizzazione separata,

il costo del capitale ai fini del calcolo del valore attuale deve essere ridotto dal costo di quegli investimenti associati, purché il costo degli investimenti associati non rappresenti più del 50% del costo del capitale. In tal caso, gli investimenti associati saranno considerati parte degli investimenti EE ammissibili.

Oppure

(b) Essere approvati dalla Banca a seguito di specifica analisi della loro giustificazione economica.